



Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIIn)

Progetto

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2016¹ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:

Art. 5–7

Abrogati

Art. 9 lett. d

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti per il versamento di capitale come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI purché:

- d. la costituzione della società o l'aumento di capitale sia stato effettuato entro 90 giorni dall'apertura del conto per il versamento di capitale e l'importo versato sia stato accreditato alla società.

Art. 10 e 11

Abrogati

Art. 12 Conti di comunioni di comproprietari

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di comproprietari purché:

¹ RS 653.11

- a. le quote di comproprietà siano intavolate nel registro fondiario secondo l'articolo 23 dell'ordinanza del 23 settembre 2011² sul registro fondiario;
- b. i comproprietari abbiano convenuto un regolamento per l'uso e l'amministrazione secondo l'articolo 647 del Codice civile³ (CC) in cui è stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari sono utilizzati esclusivamente per spese riguardanti i beni in comproprietà; e
- c. tale regolamento per l'uso e l'amministrazione sia menzionato nel registro fondiario secondo l'articolo 649a capoverso 2 CC.

Art. 14 Conti non rivendicati

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l'articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a 1000 dollari americani al massimo.

Art. 15

Abrogato

Art. 24 Rimborso dei premi non utilizzati come componente del valore attuale

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come fosse una componente del valore attuale il rimborso dei premi non utilizzati di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegato a investimenti di capitale.

Art. 26 cpv. 2 lett. a

² Possono indicare gli importi nelle seguenti valute:

- a. nella valuta in cui il conto finanziario è aperto

Art. 27 Apertura di nuovi conti

Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può aprire un nuovo conto in assenza di un'autocertificazione del titolare del conto al momento dell'apertura in presenza dei seguenti casi eccezionali di cui all'articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI:

- a. il cambiamento dello stipulante per successione nelle assicurazioni sulla vita di terzi;

² RS 211.432.1

³ RS 210

- b. il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o un'autorità.

Art. 30

Abrogato

Art. 31 cpv. 3 e 4

³ La comunicazione inviata dall'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione all'AFC, secondo la quale presso l'istituto finanziario non sono aperti conti finanziari oggetto di comunicazione, non è considerata come annullamento dell'iscrizione.

⁴ Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l'articolo 13 capoverso 4 LSAI. L'articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI si applicano per analogia.

Titolo dopo l'art. 35

Sezione 11: Disposizioni finali

Inserire dopo il titolo della sezione 11

Art. 35a Disposizioni transitorie della modifica del [...]

¹ Per gli enti di cui agli articoli 5 e 6 del diritto anteriore che dall'entrata in vigore della modifica del [...] sono considerati istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si applicano, in relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica, gli obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti. Sono applicabili i termini di cui all'articolo 11 capoversi 2–4 LSAI; i termini decorrono dall'entrata in vigore della modifica.

² Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione presso cui sono aperti conti secondo gli articoli 10, 11 e 15 del diritto anteriore devono verificare questi conti dall'entrata in vigore della modifica. In relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica si applicano gli obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti. Sono applicabili i termini di cui all'articolo 11 capoversi 2–4 LSAI; i termini decorrono dall'entrata in vigore della modifica.

³ In relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica e per i quali l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone di un'autocertificazione che non contiene un numero d'identificazione fiscale, si applicano le regole secondo la sezione I parte C dell'allegato all'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014⁴ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

⁴ RS 0.653.1

Art. 36, rubrica

Entrata in vigore

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr